

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1169 DEL 15/07/2022

O G G E T T O

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO CON IL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
PER L'IMMOBILE COMUNALE IN VIA MENEGUZZO DA DESTINARE A PUNTO PRELIEVI E
ATTIVITA' DI SCREENING E VACCINI ANTI COVID - 19.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 1285/22

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce:

Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale n. 377 del 7 marzo 2022 si disponeva l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la concessione dei lavori per il "Completamento della Nuova Struttura Ospedaliera di Arzignano-Montecchio Maggiore" tramite finanza di progetto. Il progetto prevede, tra l'altro, la realizzazione dell'Emiciclo Sud e la demolizione dell'Ala Est con conseguente necessario trasferimento temporaneo di alcune UU.OO. e servizi, tra cui il punto prelievi.

Evidenziato, inoltre, che l'offerta delle prestazioni sanitarie è condizionata dal patrimonio strutturale/immobiliare e tecnologico esistente e considerata la necessità di dover dare compimento a specifiche attività aumentate in complessità a causa della non prevedibile pandemia COVID-19, il Comune di Montecchio Maggiore, visto l'interesse prevalentemente del servizio di punto prelievi offerto dall'Ulss 8 Berica alla cittadinanza, con nota prot. n. 2444 del 26.01.2022, proponeva di concedere in comodato d'uso gratuito l'immobile comunale di via Meneguzzo in precedenza destinato a sede di Polizia Locale censito nel Catasto Urbano al Foglio 3 Mappale n. 1982 sub. 244 (Piano terra) all'Ulss 8 Berica al fine di destinarlo a punto prelievi e attività di screening anti Covid – 19 considerato i lavori in corso per la Nuova Struttura Ospedaliera di Arzignano-Montecchio Maggiore.

In data 8 aprile 2022, con nota prot. n. 11973, l'Ulss 8 Berica manifestava l'interesse all'utilizzo dei locali, pertanto, con la Giunta Comunale di Montecchio Maggiore con verbale n. 89 del 19 maggio 2022 si impegnava a concedere in uso gratuito l'immobile comunale di via Meneguzzo in precedenza destinato a sede di Polizia Locale censito nel Catasto Urbano al Foglio 3 Mappale n. 1982 sub. 244 (Piano terra) al fine di destinarlo a punto prelievi e per attività di screening anti Covid – 19 secondo lo schema di contratto allegato al presente provvedimento fino al 31.01.2026.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di sottoscrivere, con il Comune di Montecchio Maggiore, il contratto in comodato ad uso gratuito dell'immobile comunale di via Meneguzzo censito nel Catasto Urbano al Foglio 3 Mappale n. 1982 sub. 244 (Piano terra) al fine di destinarlo a punto prelievi e per attività di screening anti Covid – 19 secondo lo schema di contratto allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento fino al 31.01.2026;
- 3) di autorizzare le spese di registrazione e di bollo del contratto di cui al punto precedente pari a € 266,00 da imputare al conto 5803000020 "Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)"; del Bilancio Sanitario 2022;

4) di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(per il dr. Salvatore Barra – dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



Città di Montebelluna Maggiore

- Provincia di Treviso -

PEC: montebellunamaggiore.vi@cert.ip-veneto.net
Email: comune@comune.montebelluna-maggiore.vi.it
Sito internet: www.comune.montebelluna-maggiore.vi.it

Via Roma, 5 – 36075 Montebelluna Maggiore (VI)
C.F. e P. IVA 00163690241
Tel. 0444 705706 – Fax 0444 694888



Rep.n.

CONTRATTO PER L'USO GRATUITO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MENEGUZZO DA DESTINARE PREVALENTEMENTE A PUNTO PRELIEVI E TAMPONI COVID

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 19/05/2022, esecutiva ai sensi di legge;

tra

- Il **COMUNE DI MONTEBELLUNA MAGGIORE** (c.f. e p.iva: 00163690241) Via Roma n. 5, in persona del Dirigente del Settore 3° Ufficio Tecnico Comunale Dott. Arch. Francesco Manelli nato a Pavia il 05.03.1960, in forza della deliberazione suddetta, **di seguito denominato "Comune"**;

- e l'**AZIENDA U.L.S.S. N.8 BERICA** (c.f. e p.iva: 02441500242) con sede in Viale F. Rodolfi n. 37 - 36100 Treviso, rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC), il 19.05.1957, in forza di propria deliberazione n. _____ del _____, **di seguito denominata "U.L.S.S. n. 8 Berica"**, in esecuzione della delibera

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E PERTINENZE

Il Comune concede all' U.L.S.S. n. 8 Berica, che come meglio sopra rappresentata accetta, l'uso gratuito e la gestione dell'immobile comunale censito nel Catasto Urbano del Comune di Montebelluna Maggiore al Foglio 3 mappale n. 1982 Sub. 244 (uffici) il tutto meglio evidenziato nell'allegata planimetria che fa parte integrante del presente contratto.

L'immobile suddetto viene riconosciuto dall' U.L.S.S. n. 8 Berica in perfetto stato di conservazione e manutenzione e adatto all'uso convenuto.

ART. 2 – DESTINAZIONE E UTILIZZO DEL LOCALE

L'immobile di cui all'art.1 sarà destinato come punto prelievi e per le attività di screening anti Sars CoV-2.

ART. 3 - OBBLIGHI A CARICO DELL' U.L.S.S. N. 8 BERICA

Sono a carico dell'U.L.S.S. n. 8 Berica la manutenzione ordinaria dell'immobile di cui all'art. 1, l'assicurazione sullo stesso e piccoli interventi mirati alla migliore fruibilità degli spazi, nonché gli adeguamenti e la messa a norma delle strutture ed impianti.

E' vietato all'U.L.S.S. n. 8 Berica apportare qualsiasi modifica all'immobile di cui all'art. 1 senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale: l'U.L.S.S. n. 8 Berica potrà eseguire, a propria cura e spese, lavori di miglioramento che dovranno essere conformi



Città di Montebelluna Maggiore

- Provincia di Treviso -

PEC: montebellunamaggiore.vi@cert.ip-veneto.net
Email: comune@comune.montebelluna-maggiore.vi.it
Sito internet: www.comune.montebelluna-maggiore.vi.it

Via Roma, 5 – 36075 Montebelluna Maggiore (VI)
C.F. e P. IVA 00163690241
Tel. 0444 705706 – Fax 0444 694888



alla normativa vigente nazionale e locale, previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale e su presentazione di progetto, provvedendo inoltre all'acquisizione degli eventuali pareri degli enti preposti.

Sono a carico dell'U.L.S.S. n. 8 Berica tutte le spese inerenti i servizi necessari per il funzionamento dell'immobile di cui all'art. 1 (consumi acqua, gas, energia elettrica, telefono, pulizia locali) e dovrà intestarsi i relativi contatori.

L'U.L.S.S. n. 8 Berica non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per migliorie e/o adeguamenti qualunque sia la loro finalità.

Alla scadenza del contratto, o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, tutte le opere/migliorie/modifiche si intenderanno acquisite automaticamente al Comune di Montebelluna Maggiore senza che l'U.L.S.S. n. 8 Berica possa vantare alcuna pretesa di indennizzo o di risarcimento, salvo che il Comune disponga la remissione in pristino dei beni da parte dell' U.L.S.S. n.8 Berica e con spese a carico della stessa.

Inoltre l'U.L.S.S. n. 8 Berica sarà tenuta, con propria organizzazione, personale e spesa, alla vigilanza e custodia dell'immobile di cui all'art. 1 che riconosce essergli stato consegnato in buono stato di agibilità, a tenerlo in buono stato di conservazione, anche in caso di uso da parte del Comune o di terzi autorizzati dallo stesso (durante l'utilizzo), salvo il naturale degrado derivante dall'uso.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire interventi migliorativi che si intenderanno ugualmente acquisiti ai beni dati in uso, e quindi di proprietà del Comune, dal momento del loro completamento.

ART. 4 - CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune ha ampia facoltà di controllo sull' immobile concesso, meglio descritto all'art. 1, che si riserva di esercitare in qualsiasi momento a mezzo dei propri organi.

L'U.L.S.S. n. 8 Berica dovrà consentire in qualsiasi momento l'accesso all'immobile concesso meglio descritto all'art. 1 da parte di personale autorizzato dal Comune e a ciò delegato, per qualsiasi controllo sul buon andamento della gestione, sull'osservanza delle condizioni contenute nel presente contratto e per la verifica dello stato di manutenzione degli immobili.

Il Comune potrà far eseguire dall' U.L.S.S. n. 8 Berica quei lavori ed opere che a suo giudizio insindacabile siano necessari per mantenere in perfetta efficienza i beni di cui all'art. 1: qualora si riscontrassero carenze manutentive dovrà indicarle all' U.L.S.S. n. 8 Berica che entro 15 (quindici) giorni dovrà eseguire i lavori. Scaduto 1 (uno) mese dalla comunicazione, senza che l'U.L.S.S. n. 8 Berica abbia effettuato gli interventi richiesti, il Comune provvederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori suddetti addebitandone le spese all' U.L.S.S. n. 8 Berica.



Città di Montebelluna Maggiore

- Provincia di Treviso -

PEC: montebellunamaggiore.vi@cert.ip-veneto.net
Email: comune@comune.montebelluna-maggiore.vi.it
Sito internet: www.comune.montebelluna-maggiore.vi.it

Via Roma, 5 – 36075 Montebelluna Maggiore (VI)
C.F. e P. IVA 00163690241
Tel. 0444 705706 – Fax 0444 694888



ART. 5 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune le spese per la manutenzione straordinaria a meno che queste non siano conseguenza di danni provocati dagli utenti della porzione di immobile concesso meglio descritto all'art.1 e/o da cattivo uso, incuria o trascuratezza della manutenzione ordinaria: in tali casi saranno a carico dell' U.L.S.S. n. 8 Berica.

ART. 6 - EVENTUALE ASSUNZIONE DI PERSONALE

Nessun onere farà carico al Comune per la eventuale assunzione, a qualsiasi titolo, di personale da parte dell' U.L.S.S. n. 8 Berica: in particolare l'U.L.S.S. n. 8 Berica dovrà garantire al suddetto personale il pagamento di quanto dovuto a norma di contratto di lavoro con il versamento di contributi e delle assicurazioni sollevando il Comune da ogni responsabilità a riguardo.

ART. 7 - VIGILANZA

L'U.L.S.S. N. 8 dovrà garantire un adeguato servizio di vigilanza sull'immobile di cui all'art.1 e si impegna ad informare tempestivamente il Comune per tutti gli avvenimenti che eccedono il normale funzionamento delle stanze e spazi esterni comuni di cui all'art. 1 o che in qualsiasi modo possano interessare l'Amministrazione Comunale.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

E' vietato all' U.L.S.S. n. 8 Berica locare/cedere/trasferire a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, la porzione di immobile concesso meglio descritto all'art. 1, nonché cedere a terzi il presente contratto, per tutta la durata dello stesso.

ART. 9 – MANLEVA

L' U.L.S.S. n. 8 Berica è costituita custode della porzione di immobile concesso meglio descritto all'art.1 e si assume ogni responsabilità attinente l'uso della stessa.

L' U.L.S.S. n. 8 Berica è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per i danni causati o occasionati dall'uso del bene di cui all'art. 1 o dalla mancata o non corretta manutenzione dello stesso o comunque dall'inosservanza degli obblighi/prescrizioni/condizioni previste dal presente contratto.

L' U.L.S.S. n. 8 Berica solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose o a persone che si dovessero verificare durante il periodo di uso e gestione dei beni di cui all'art. 1 da parte dell' U.L.S.S. n. 8 Berica.

Le parti convengono che l'immobile in argomento, in quanto utilizzato per attività riconosciute di supporto a quelle istituzionali dell' U.L.S.S. n. 8 Berica, trova copertura assicurativa



Città di Montecchio Maggiore

- Provincia di Vicenza -

PEC: montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net
Email: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it
Sito internet: www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

Via Roma, 5 – 36075 Montecchio Maggiore (VI)
C.F. e P. IVA 00163690241
Tel. 0444 705706 – Fax 0444 694888



relativamente ai rischi incendio e R.C. verso terzi, per tutta la durata del contratto, nella polizza opportunamente stipulata dall'U.L.S.S. n. 8 Berica stessa.

ART. 10 – DURATA

Il presente contratto avrà durata fino al 31.01.2026, con esclusione del rinnovo tacito.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per uguale periodo alle medesime condizioni con l'adozione di apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale e previo accordo scritto tra le parti.

Alla scadenza ogni rapporto si intenderà risolto di diritto senza che nessuna delle parti abbia onere alcuno di invio di preavviso.

ART. 11 – RISOLUZIONE E RECESSO

Il Comune ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento senza necessità di preavviso scritto per ragioni di pubblico interesse, oppure nel caso in cui si verifichino all'interno degli spazi concessi fatti o situazioni penalmente perseguibili.

In caso di inadempienza delle clausole/obblighi/condizioni previsti nel presente contratto o nel caso di inutilizzo della stanza di cui all'art. 1 punto a) per un periodo di almeno 3 (tre) mesi il Comune invierà all' U.L.S.S. n. 8 Berica, mediante posta elettronica certificata, un avviso ad ottemperare nel termine di 10 giorni. In caso di mancato riscontro il Comune invierà all' U.L.S.S. n. 8 Berica un 2° avviso nelle medesime modalità e trascorsi inutilmente ulteriori 10 giorni il Comune potrà avviare il procedimento di risoluzione del contratto.

Al di fuori dei casi previsti dal 1° comma del presente articolo le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta alla controparte con preavviso di almeno 6 mesi.

ART. 12 – RICONSEGNA DEI LOCALI

L'U.L.S.S. n. 8 Berica dovrà conservare e riconsegnare la porzione di immobile concesso meglio descritto all'art. 1 in buono stato, impegnandosi, per il periodo di suo uso e gestione, a riparare e sostituire a sue spese tutto quanto si dovesse guastare, oltre ad effettuare tutti quegli interventi necessari ad evitare il deterioramento degli immobili predetti per insufficiente manutenzione.

ART. 13 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Qualsiasi modifica al contratto potrà essere effettuata esclusivamente mediante atto scritto che dovrà essere approvato con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 14 - FORO COMPETENTE



Città di Montebelluna Maggiore

- Provincia di Vicenza -

PEC: montebellunamaggiore.vi@cert.ip-veneto.net
Email: comune@comune.montebelluna-maggiore.vi.it
Sito internet: www.comune.montebelluna-maggiore.vi.it

Via Roma, 5 – 36075 Montebelluna Maggiore (VI)
C.F. e P. IVA 00163690241
Tel. 0444 705706 – Fax 0444 694888



Per tutte le controversie inerenti l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del presente contratto il foro competente in via esclusiva è il Foro di Vicenza.

ART. 15 – SPESE ACCESSORIE

Le spese di registrazione e bollatura del presente contratto sono a carico dell' U.L.S.S. n. 8 Berica.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto inerente al trattamento dei dati personali, si rinvia alla "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla Protezione dei Dati Personali", quale parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegatavi e di cui le parti dichiarano di essere a conoscenza.

ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Le parti del presente atto si impegnano a rispettare il Codice di Comportamento del Comune di Montebelluna Maggiore, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 211 del 06.12.2021, che dichiarano di ben conoscere. Il mancato rispetto del Codice di Comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi degli art. 1456 c.c. e seguenti per esclusiva iniziativa del Comune.

ART. 18 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Le parti dichiarano di conoscere, accettare e rispettare il Protocollo di legalità di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 271/2019 del Comune di Montebelluna Maggiore, ritenendolo come integralmente riportato nel presente contratto, poiché al quale espressamente si rinvia ed anche se non materialmente allegatovi.

ART. 19 – ASSENZA DI CAUSE DI CONFLITTO D'INTERESSE

Le parti dichiarano che non sussistono situazioni, anche potenziali o apparenti, di conflitto di interessi riferite al presente contratto.

ART. 20 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì,

Per il Comune di Montebelluna Maggiore

Il Dirigente del Settore 3° U.T.C.

Dott. Arch. Francesco Manelli

Per l'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica:



Città di Montecchio Maggiore

- Provincia di Vicenza -

PEC: montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net
Email: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it
Sito internet: www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

Via Roma, 5 – 36075 Montecchio Maggiore (VI)
C.F. e P. IVA 00163690241
Tel. 0444 705706 – Fax 0444 694888



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli :

ART. 3 - OBBLIGHI A CARICO DELL' U.L.S.S. N. 8 BERICA

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

ART. 9 - MANLEVA

ART. 11 – RISOLUZIONE E RECESSO

ART. 14 – FORO COMPETENTE

ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 18 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Per il Comune di Montecchio Maggiore

Il Dirigente del Settore 3° U.T.C.

Dott. Arch. Francesco Manelli

Per l'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica:

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
